

Prot. n. 4983/A3 del 01/07/2021

Decreto Direttoriale n. 1462

REGOLAMENTO STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “G. FRESCOBALDI” DI FERRARA

con delibera del CA n.23 del 03/06/21

con delibera del CdA n. 58 del 07/06/21



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it
D:\Amministrazione\Archivio 2021\A3_AUTONOMIA_STATUTO_REGOLAMENTI\regolamento
studenti\4983a3_dd1462_regolamento_disciplinare_studenti_consfe.doc

SOMMARIO

<i>art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ.....</i>	<i>3</i>
<i>art.2 AMBITO E CRITERI DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>art. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI</i>	<i>3</i>
<i>art. 4 ILLECITI DISCIPLINARI</i>	<i>4</i>
<i>art. 5 SANZIONI</i>	<i>4</i>
<i>art. 6 ORGANI COMPETENTI.....</i>	<i>4</i>
<i>art. 7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</i>	<i>5</i>
<i>art. 8 ORGANO DI GARANZIA.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 9 ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>5</i>



ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è parte integrante di una normativa intesa a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara. In particolare questo Regolamento Disciplinare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi d'Istituto competenti per l'applicazione del presente Regolamento.
2. Ogni studente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.

ART. 2 AMBITO E CRITERI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento Disciplinare si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per fatti compiuti dagli stessi al di fuori della sede e delle attività dell'Istituto quando i comportamenti siano riconosciuti lesivi della dignità dell'Istituzione e dei suoi appartenenti. Per studenti si intendono tutti gli iscritti a qualsiasi titolo al Conservatorio, compresi gli studenti che frequentano le sedi dell'Istituto per un periodo limitato di tempo.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
I provvedimenti adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a criteri di equità e intendono sviluppare il senso di responsabilità degli allievi.
La sanzione dovrà sempre essere proporzionata all'infrazione e ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato.
Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

ART. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni connessi alle attività di studio e di produzione previste.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, del personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti hanno l'obbligo di informarsi sui calendari delle lezioni, sui regolamenti del proprio corso di studio, sulle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e degli esami, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi d'Istituto e su tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, e sono tenuti alla loro osservanza.
4. Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture/attrezzature e degli strumenti in dotazione, e a comportamenti che non arrechino danni alle persone, agli spazi e al patrimonio dell'Istituto, nonché al rispetto delle norme di sicurezza.
5. Lo svolgimento di qualsiasi attività in ambito musicale riferita al corso di studi che gli studenti intendessero svolgere a nome o per conto del Conservatorio al di fuori di quelle programmate dall'Istituto (seminari, lezioni, corsi, esibizioni pubbliche, insegnamento ecc.) è soggetta a preventiva autorizzazione del Direttore del Conservatorio, previo il parere del



docente della disciplina d'indirizzo. I pareri negativi saranno motivati su richiesta dell'interessato.

6. Gli studenti sono tenuti alla giustificazione delle assenze. Sono considerati motivi validi di assenza: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, frequenza documentata di altri ordini di studi con obbligo di frequenza o documentati motivi di lavoro.
7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

ART. 4 ILLECITI DISCIPLINARI

1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:
 - a. sia gravemente offensivo dell'immagine del Conservatorio o sia offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
 - b. provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dal Conservatorio;
 - c. comporti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione di impegno allo svolgimento delle stesse attività;
 - d. sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
 - e. impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
 - f. comporti violazione di leggi e regolamenti; g) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.

ART.5 SANZIONI

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono le seguenti:
 - a. ammonizione verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche ivi compreso il tirocinio;
 - d. sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - e. sospensione temporanea dal Conservatorio con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.
2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

ART.6 ORGANI COMPETENTI

1. La competenza nel merito dei provvedimenti disciplinari spetta al Direttore del Conservatorio.



Art.7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Direttore, ricevuta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Deve quindi procedere all'audizione dello studente, il quale deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.
2. La comunicazione deve contenere: a
 - a. la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b. l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c. l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
3. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
5. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 15 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente..

Art.8 ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5, lettere c, d, e, è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 componenti: 2 docenti nominati dal Consiglio Accademico più un rappresentante degli studenti e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio accademico – provvede alla sostituzione del membro della commissione tramite un supplente.
4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo on line dell'Istituto.

